

## DIRETTIVA 93/61/CEE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1993

che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che, nell'applicare le disposizioni della presente direttiva, è opportuno tener conto dei cicli di produzione dei vari materiali;

considerando che i requisiti stabiliti nella presente direttiva possono essere considerati come le norme minime accettabili allo stadio attuale, tenuto conto delle condizioni di produzione nella Comunità; che essi saranno progressivamente sviluppati e affinati nell'intento di definire infine norme elevate di una qualità superiore;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le schede di cui all'articolo 4 della direttiva 92/33/CEE e fissa i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 11 della citata direttiva.

2. Le schede riguardano le colture in fase di crescita, i materiali di moltiplicazione di ortaggi (inclusi i portinnesti), e le piantine da essi ottenute, di tutti i generi e le specie di cui all'allegato II della direttiva 92/33/CEE, nonché i portinnesti di altri generi e specie di cui all'articolo 4 della medesima direttiva in parola, a prescindere dal sistema di moltiplicazione utilizzato, qui di seguito denominati «il materiale».

3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano progressivamente, tenendo conto dei cicli di produzione del materiale di cui al paragrafo 2.

(1) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 1.

Il materiale deve, se del caso, essere conforme ai requisiti fitosanitari stabiliti dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.

## Articolo 3

1. Salve le disposizioni dell'articolo 2, il materiale deve essere, almeno all'esame visivo, sostanzialmente privo di organismi nocivi e malattie pregiudizievoli alla qualità, nonché di loro segni o sintomi, che limitano l'utilità delle piantine o del materiale di moltiplicazione di ortaggi, e in particolare di quelli elencati in allegato, per quanto concerne il genere o la specie considerati.

2. Non appena si osservino segni o sintomi degli organismi nocivi o delle malattie di cui al paragrafo 1 su qualsivoglia materiale in fase di crescita, questo è sottoposto a trattamento appropriato o, se del caso, eliminato.

3. Ove si tratti di bulbi di scalogno o di aglio, sono prescritti anche i seguenti requisiti: il materiale di moltiplicazione dev'essere ottenuto direttamente da materiale che, nella fase di crescita, è stato controllato e trovato sostanzialmente privo di organismi nocivi e malattie nonché di segni o sintomi di cui al paragrafo 1, in particolare di quelli elencati in allegato.

## Articolo 4

Il materiale deve possedere le caratteristiche di identità e di purezza relative al genere o alla specie e deve altresì presentare un sufficiente grado di identità e di purezza varietale.

## Articolo 5

1. Il materiale deve essere sostanzialmente privo di qualsiasi difetto che potrebbe comprometterne la qualità come piantina o materiale di moltiplicazione.

2. Il vigore e le dimensioni del materiale devono essere idonei al suo impiego come piantina e materiale di moltiplicazione.

(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.